

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, su uno snaturamento dei fatti in quanto ha ignorato gli articoli depositati dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso di annullamento al fine di dimostrare che non sosteneva il regime siriano.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto non ha giudicato le disposizioni 27 e 28 della decisione 2013/255/PESC <sup>(2)</sup> secondo cui l'appartenenza alla famiglia Al-Assad o alla famiglia Makhoul costituisce un criterio autonomo che giustifica l'imposizione di sanzione, illegittima, invertendo contestualmente l'onere della prova.

---

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 141, pag. 125).

<sup>(2)</sup> Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il  
26 febbraio 2019 — Pfizer Consumer Healthcare Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs**

**(Causa C-182/19)**

(2019/C 172/21)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

**Parti**

*Ricorrente:* Pfizer Consumer Healthcare Ltd

*Convenuta:* Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

**Questione pregiudiziale**

Se il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 <sup>(1)</sup> della Commissione, dell'8 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, sia invalido nella parte in cui classifica sotto il codice NC 3824, specificamente 38249096, prodotti che:

- i) sono costituiti da un materiale fasciante, contenente «celle di calore» munite di prodotti chimici,
- ii) agiscono in modo analogo a un senapismo, pur offrendo benefici aggiuntivi,
- iii) alleviano il dolore, riducono la rigidità e facilitano la guarigione dei tessuti per mezzo di una reazione chimica esotermica (come verificato in numerose sperimentazioni cliniche),

- iv) sono condizionati in forme o imballaggi per la vendita al minuto, e
- v) sono espressamente presentati e commercializzati per usi medici con gli effetti descritti al punto iii) supra,

sulla base del fatto che le sostanze chimiche rappresentano il materiale o componente che conferisce ai prodotti il loro carattere essenziale, e non sotto la voce 3005 [sulla base del testo delle voci pertinenti, delle note di sezione o di capitolo e delle note esplicative ai sensi della regola generale di interpretazione 1, atteso che l'applicazione della regola generale di interpretazione 3, lettera a), richiede una classificazione conforme alla descrizione più specifica, o in altro modo].

---

(<sup>1</sup>) GU 2016, L 189, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Austria) il 4 marzo 2019 — NK/MS e AS**

**(Causa C-208/19)**

(2019/C 172/22)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

**Parti**

*Ricorrente:* NK

*Resistenti:* MS, AS

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se un contratto concluso tra un architetto e un consumatore in base al quale l'architetto sia (unicamente) tenuto a progettare una casa unifamiliare di nuova costruzione, unitamente alla predisposizione di progetti, rappresenti un contratto «per la costruzione di nuovi edifici», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (<sup>1</sup>).